

**Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

**Art. 1**

*(Finalità)*

- 1.** La Regione Friuli Venezia Giulia tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
- 2.** In particolare è tutelato e garantito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
- 3.** Ai sensi di quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
  - a)** tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
  - b)** tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
  - c)** adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della sua famiglia.